



Parere consultivo dell'IBLCE® sui requisiti formativi per l'ammissibilità all'esame IBCLC e la ricertificazione

IBLCE® Advisory Opinion on Education for IBCLC Eligibility and Recertification (Italian)

Contesto introduttivo

Nel *Bollettino dell'IBLCE®* uscito nel mese di agosto 2020, l'IBLCE ha affermato il proprio sostegno agli obiettivi del *Codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno* dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) (1981) e alle successive risoluzioni dell'Assemblea mondiale della sanità (AMS).

Nell'ambito di quella comunicazione, l'IBLCE dichiarava quanto segue:

A partire dal 2022, l'IBLCE non accetterà più *alcun* credito formativo per la certificazione/ricertificazione che venga assegnato, da quel momento in poi, dalle aziende produttrici degli articoli specificati nell'ambito di applicazione del *Codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno* (p. es. latte artificiale, biberon e tettarelle), dalle aziende produttrici di tiralatte, dalle aziende farmaceutiche, dalle imprese che commercializzano prodotti per l'allattamento al seno e per neonati come creme per capezzoli, fasce per neonati, passeggini, cuscini per l'allattamento o sgabelli per l'allattamento.

Dopo quell'annuncio, molti consulenti IBCLC e altre organizzazioni di consulenti per l'allattamento hanno inviato richieste di informazioni all'IBLCE, facendo presente che questa politica include anche gli enti che non violano gli obblighi dettati dal *Codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno* né le successive risoluzioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e che mettono in commercio articoli quali creme per capezzoli, fasce e marsupi per neonati, passeggini, cuscini per l'allattamento o sgabelli per l'allattamento, tutti elementi che possono essere utili per promuovere o integrare il sostegno e la protezione dell'allattamento.

Come è pratica comune per gli enti di certificazione quando si tratta di questioni rilevanti, l'IBLCE emette un Parere consultivo sull'argomento. Questo Parere consultivo ha lo scopo di fornire chiarimenti sia ai candidati che devono acquisire la formazione specifica sull'allattamento prevista per l'ammissione all'esame di certificazione IBCLC, sia ai consulenti IBCLC che devono ottenere la formazione continua richiesta per la ricertificazione come IBCLC.

Parere consultivo

L'IBLCE ha esaminato le richieste di informazioni e i commenti pervenuti in seguito alla comunicazione dell'agosto 2020, relativa al conseguimento della formazione necessaria per essere ammessi all'esame di certificazione IBCLC o per ricertificarsi come consulenti IBCLC e ha concluso che alcune di tali argomentazioni sono da ritenersi valide e pertanto modifica la politica annunciata nel sopra menzionato *Bollettino dell'IBLCE* uscito nel mese di agosto 2020 come segue:

Per quanto concerne la formazione specifica sull'allattamento prevista per l'ammissione all'esame di certificazione IBCLC o la formazione continua prevista per la ricertificazione degli IBCLC, a partire dal 2022 l'IBLCE non accetterà più *alcun* credito formativo che sia stato erogato da aziende i cui prodotti rientrano nel dettato del *Codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno* (p. es., latte artificiale, biberon e tettarelle). Quanto sopra include i produttori, i distributori e i venditori di tali prodotti.

È intenzione dell'IBLCE adottare politiche finalizzate a sostenere gli obiettivi del Codice dell'OMS, e al contempo riconoscere che prodotti quali creme per capezzoli, fasce e marsupi per neonati, passeggini, cuscini o sgabelli per allattamento non violano gli obiettivi del *Codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno* e delle successive risoluzioni, per cui possono essere utilizzati per sostenere e promuovere l'allattamento.

Tuttavia, l'IBLCE desidera anche segnalare come alcuni enti che non si conformano agli obblighi dettati dal Codice dell'OMS e/o dalle successive risoluzioni, e anche altre imprese con interessi commerciali potenzialmente in grado di trarre vantaggio dalla vulnerabilità delle famiglie ricorrano talvolta a tattiche estremamente creative per introdurre i loro prodotti sul mercato, ad esempio tramite enti "formativi" affiliati, borse di ricerca e complicati artifici legali.

L'IBLCE raccomanda a tutti i fornitori di servizi formativi di riflettere scrupolosamente sui loro rapporti commerciali e di essere completamente trasparenti nei confronti di studenti/discenti/partecipanti riguardo all'estensione e al ruolo di eventuali rapporti commerciali che possono avere allacciato con imprese produttrici o distributrici di qualsiasi articolo incluso nel Codice dell'OMS e successive risoluzioni.

Alle persone che desiderano ottenere la certificazione IBCLC e ai consulenti in possesso della certificazione IBCLC si raccomanda di porre domande a coloro che forniscono servizi formativi e, in caso di dubbio, a chiedere ulteriori informazioni agli organizzatori e/o agli sponsor delle attività formative.

Si allega al presente Parere consultivo un'appendice che riporta alcuni esempi illustrativi per chiarire le modalità di implementazione del Parere stesso.

Appendice al Parere consultivo dell'IBLCE[®] sui requisiti formativi per l'ammissibilità all'esame IBCLC e la ricertificazione

Esempio 1: una piccola associazione che sostiene l'allattamento al seno, con un budget limitato, organizza un evento formativo sponsorizzato da un'azienda produttrice di tiralatte che distribuisce anche latte artificiale. Senza questa sponsorizzazione l'associazione non potrebbe affrontare le spese per i relatori né i costi dell'evento.

Eventuali ore di formazione ottenute grazie a questa attività NON verranno conteggiate ai fini dell'ammissibilità all'esame IBCLC né ai fini della ricertificazione, in quanto sovvenzionate da un ente non conforme al dettato del Codice OMS.

Esempio 2: Un consulente IBCLC con uno studio privato vende prodotti di sostegno all'allattamento, come creme per capezzoli e cuscini per l'allattamento, che vengono fabbricati e commercializzati da aziende che rispettano gli obblighi previsti dal Codice dell'OMS e successive risoluzioni. Questo professionista privato offre anche corsi di formazione per IBCLC.

In questo caso la formazione può essere conteggiata ai fini dell'ammissibilità all'esame IBCLC o della ricertificazione, dal momento che la commercializzazione e la vendita di tali prodotti non viola il Codice dell'OMS; in ogni modo, il consulente IBCLC dovrebbe rendere nota l'esistenza di tali rapporti commerciali sia *prima* della sessione formativa che all'inizio di ogni sessione. Inoltre, al fine di ridurre al minimo la faziosità rispetto alle famiglie che allattano, l'operatore privato dovrebbe comunicare per iscritto che nonostante tali prodotti vengano messi a disposizione non è obbligatorio acquistarli e possono essere ottenuti altrove.

Esempio 3: all'interno di un ospedale viene offerto un evento di formazione gratuito, sponsorizzato da un istituto di formazione affiliato a una società che non è conforme agli obblighi imposti dal Codice dell'OMS e delle successive risoluzioni.

Tale formazione non verrà conteggiata per l'ammissibilità all'esame IBCLC né per la ricertificazione.